



GRUPPO REVO INSURANCE

CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

Sommario

1. Premesse.....	3
2. Destinatari.....	3
3. Standard etici.....	3
3.1. <i>Integrità nei rapporti commerciali</i>	3
3.2. <i>Leale concorrenza</i>	3
3.3. <i>Conflitti di interesse</i>	4
3.4. <i>Privacy e tutela dei dati personali</i>	4
3.5. <i>Riservatezza</i>	4
4. Lavoro e diritti umani	4
4.1. <i>Rispetto dei diritti umani fondamentali</i>	4
4.2. <i>Lavoro regolare e condizioni dignitose</i>	4
4.3. <i>Non discriminazione e pari opportunità</i>	4
5. Ambiente e sicurezza.....	5
5.1. <i>Ambiente</i>	5
5.2. <i>Salute e sicurezza sul lavoro</i>	5
6. Disposizioni finali.....	5

1. Premesse.

- 1.1.** REVO Insurance S.p.A., (di seguito anche la “Capogruppo”) e le società da questa controllate, (di seguito il “Gruppo”) riconosce l’importanza del rispetto delle normative vigenti e dei codici di condotta, nella convinzione che legalità, correttezza e competenza professionale siano elementi fondamentali per una gestione responsabile del *business*. In linea con quanto previsto dal proprio Codice Etico, il Gruppo promuove una catena di fornitura fondata su principi di integrità, rispetto dei diritti umani e tutela dell’ambiente.
- 1.2.** Il presente Codice di Condotta dei Fornitori (il “Codice Fornitori”), in coerenza con il Codice Etico di Gruppo, illustra i principi di comportamento applicabili ai Fornitori (come *infra* definiti nel successivo paragrafo 2) nelle relazioni con il Gruppo e nell’ambito della propria attività.
- 1.3.** Il Codice Fornitori si ispira ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite, relativi a diritti umani, lavoro, ambiente e lotta alla corruzione.
- 1.4.** Il Gruppo promuove la condivisione dei principi del presente Codice Fornitori con tutti i Fornitori (come *infra* definiti nel successivo paragrafo 2).
- 1.5.** Il Codice Fornitori non costituisce un corpo normativo imposto dalla legge, ma si configura come strumento di orientamento e trasparenza, finalizzato a promuovere la sostenibilità della catena di fornitura.

2. Destinatari.

- 2.1.** Il presente Codice Fornitori si applica a tutti i soggetti che instaurano rapporti contrattuali con le società del Gruppo, per la fornitura di beni, servizi o consulenze (di seguito “Fornitori”), indipendentemente dalla modalità di acquisto e dalla natura del rapporto. Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli intermediari assicurativi del Gruppo, i cui rapporti sono disciplinati da specifici accordi.
- 2.2.** Il Gruppo raccomanda ai Fornitori di assumere comportamenti coerenti ai valori ed ai principi contenuti nel Codice Fornitori, da promuovere in ogni occasione professionale e nella società civile in genere.
- 2.3.** I Fornitori promuovono e favoriscono l’osservanza di tali principi anche da parte dei propri subfornitori, subappaltatori e altri soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’esecuzione delle prestazioni a favore del Gruppo.

3. Standard etici

3.1. Integrità nei rapporti commerciali.

- 3.1.1.** Il Gruppo agisce nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti in vigore nei paesi in cui opera.
- 3.1.2.** Il Gruppo profonde il massimo sforzo per prevenire e contrastare la corruzione, il riciclaggio e ogni altra forma di criminalità.
- 3.1.3.** I Fornitori prevengono e contrastano ogni forma di corruzione, frode o comportamento illecito, agendo nel rispetto delle leggi e dei principi etici di onestà, correttezza e trasparenza.

3.2. Leale concorrenza

3.2.1. Le relazioni commerciali sono improntate al rispetto delle regole della concorrenza e alla valorizzazione del merito.

3.2.2. I Fornitori si astengono da pratiche ingannevoli, sleali o distorsive, operando nel rispetto delle normative applicabili e promuovendo comportamenti trasparenti e corretti nei confronti del mercato e degli altri operatori economici.

3.3. Conflitti di interesse.

3.3.1. I Fornitori evitano ogni situazione, anche solo potenziale, che possa generare un conflitto di interessi con la Capogruppo e le società del Gruppo. Non sono ammessi comportamenti o relazioni che possano compromettere l'autonomia, l'imparzialità o l'indipendenza di giudizio dei soggetti coinvolti.

3.3.2. I Fornitori si astengono dal fare regali od omaggi a favore dei dipendenti salvo che si tratti di oggetti di modico valore (da intendersi un valore non superiore a euro 150 euro), che possano generare situazioni ambigue, anche solo apparentemente in contrasto con gli interessi, anche morali, della Capogruppo e delle società del Gruppo.

3.4. Privacy e tutela dei dati personali.

3.4.1. I Fornitori che trattano dati personali per conto della Capogruppo e delle società del Gruppo si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo che i trattamenti siano effettuati in modo lecito, corretto, pertinente e sicuro. I dati devono essere aggiornati, conservati per il tempo strettamente necessario e utilizzati solo per gli scopi legittimi per i quali sono stati raccolti.

3.5. Riservatezza.

3.5.1. I Fornitori garantiscono la massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni di natura riservata o confidenziale di cui vengano a conoscenza in relazione al rapporto contrattuale con la Capogruppo e le società del Gruppo. Tali informazioni non devono essere divulgate né utilizzate per fini estranei all'esecuzione delle attività pattuite, salvo espressa autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni normative e aziendali vigenti.

4. Lavoro e diritti umani

4.1. Rispetto dei diritti umani fondamentali

4.1.1. I Fornitori rispettano i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le normative nazionali applicabili. Devono rifiutare e prevenire qualsiasi abuso, sfruttamento o violazione dei diritti umani, agendo con responsabilità sociale e contribuendo a un ambiente di lavoro rispettoso, sicuro e inclusivo.

4.2. Lavoro regolare e condizioni dignitose

4.2.1. I Fornitori garantiscono che tutti i lavoratori siano assunti con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto delle leggi vigenti. Le condizioni di lavoro devono rispettare la dignità e i diritti fondamentali delle persone, evitando qualsiasi forma di sfruttamento o trattamento degradante.

4.3. Non discriminazione e pari opportunità

4.3.1. I Fornitori prevengono e contrastano ogni forma di discriminazione o molestia, assicurando un trattamento equo e pari opportunità per tutti i dipendenti, indipendentemente da sesso, etnia, religione, orientamento sessuale, età, disabilità, opinioni politiche o stato civile. È promossa la

valorizzazione delle competenze e del merito come criteri fondamentali per le scelte di assunzione, formazione e crescita professionale.

5. Ambiente e sicurezza

5.1. Ambiente.

- 5.1.1. I Fornitori operano nel rispetto dell'ambiente e della normativa ambientale vigente, adottando pratiche responsabili nella gestione delle proprie attività. È richiesto un impegno concreto a ridurre gli impatti ambientali diretti e indiretti, attraverso misure preventive, l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e la corretta gestione dei rifiuti.
- 5.1.2. Il Gruppo promuove un approccio orientato alla sostenibilità, anche in coerenza con i principi ESG (*environmental, social and governance*), contribuendo alla transizione verso un'economia a basso impatto ambientale.

5.2. Salute e sicurezza sul lavoro

- 5.2.1. I Fornitori assicurano un ambiente di lavoro sicuro e salubre, in conformità alla normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È loro responsabilità adottare misure preventive per evitare infortuni, tutelare l'integrità fisica e mentale dei lavoratori e promuovere la cultura della prevenzione.
- 5.2.2. I Fornitori garantiscono un'adeguata formazione dei propri dipendenti in materia di sicurezza, utilizzare dispositivi di protezione individuale laddove richiesto e mantenere strutture, impianti e processi in condizioni tali da minimizzare i rischi.

6. Disposizioni finali

- 6.1.1. Il Codice Fornitori è pubblicato sul sito web istituzionale di REVO Insurance S.p.A., così da renderlo accessibile a tutti i portatori di interesse. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà diffusa a tutti i Destinatari.
- 6.1.2. Il Gruppo promuove la condivisione del Codice Fornitori, mediante modalità e strumenti adeguati, in funzione del Fornitore e della natura della prestazione, nel rispetto dei principi etici e comportamentali e a tutela della reputazione del Gruppo.
- 6.1.3. Il presente Codice, quale puntuale espressione in materia della operatività aziendale, è stato approvato dall'Alta Direzione di REVO Insurance S.p.A. quale Capogruppo e recepito dalle società del Gruppo.